



OPES EQUITAZIONE

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

Sommario

OPES EQUITAZIONE

Rev.03/05/2022

| | |
|--|---|
| Art.1 Principi generali | Art- 15 Casellario |
| Art. 2 Vincolo di Giustizia e Deroga | Art. 16 La riabilitazione |
| Art. 3 Atti Sanzionabili – Illeciti disciplinari | Art. 17 Amnistie, indulti e grazia |
| Art. 4 Atti sanzionabili , Illecito sportivo e frode sportiva | Art. 18 Organi di Giustizia |
| Art. 5 Obbligo di segnalazione | Art. 19 – Principi del processo sportivo |
| Art. 6 Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati | Art. 20 – Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia |
| Art.7 Sanzioni Disciplinari | Art. 21 -Condanna alle spese per lite temeraria |
| Art. 8 Contenuto del Provvedimento | Art. 22 Comunicazioni |
| Art. 9 Circostanze Aggravanti | Art.23 Istanza del soggetto interessato e segnalazione |
| Art. 10 – Circostanze attenuanti | Art. 24 – Fissazione della data di decisione |
| Art. 11 – Valutazione delle circostanze | Art. 24 Appello |
| Art. 12 Sospensione cautelare | |
| ART. 13 la prescrizione | |
| Art. 14 – Recidiva | |



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

Art.1 Principi generali

1) Tutti i Tesserati hanno l'obbligo di:

- a) Mantenere una condotta ispirata ai principi della lealtà, probità, della rettitudine, nonché della correttezza morale in tutti i rapporti anche economici concernenti l'attività dell'Ente tra i soci e associati;
- b) avere la più scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento nonché delle decisioni e dei provvedimenti di tutti gli organi dell'Ente riterrà legittimo adottare;
- c) non esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione della Dirigenza, dei soci e delle persone che operano all'interno dei Centri; non fornire informazioni riguardanti fatti interni;
- d) non avvalersi della collaborazione di persone inibite o sospese per il periodo di inibizione o sospensione;
- e) non compiere azioni dirette ad alternare i dati relativi ai voti aggiuntivi e i risultati di manifestazioni agonistiche, ludiche competitive e ricreative;
- f) gli affiliati, Tecnici, tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti sono passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

- 2) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti e delle disposizioni emanate dai competenti Organi sono garantiti dagli Organi di Giustizia Sportiva aventi competenze su tutto il territorio Nazionale.
- 3) Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili nelle forme di cui gli Articoli seguenti; sono garantiti il diritto di difesa e la possibilità di revisione alle condizioni e nei casi tassativamente previsti.
- 4) Gli Affiliati, Tecnici, Tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dal Centro e dalle Federazioni con le quali sono state stipulate convenzioni che estendono reciprocamente l'efficacia della sanzioni comminate dai propri organi di Giustizia. In base alla gravità verrà informata anche la Giustizia Sportiva del CONI.

Art. 2 Vincolo di Giustizia e Deroga

- 1) I Tesserati ed il Dirigente si impegnano a non adire altra Autorità che non siano quelle del Centro per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività del Centro.

Settore Nazionale OPES Equitazione VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto, 51 Caselette (TO) – info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM



[Digitare qui il sunto del documento. Di norma è una breve sintesi del contenuto del documento. [Digitare qui il sunto del documento. Di norma è una breve sintesi del contenuto del documento.]



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

- 2) I Tesserati del Centro, riconoscono l'assoluta necessità che le controversie originate dall'esercizio dell'attività sportiva siano risolte nell'ambito della comunità sportiva, accettano di rimettere ad una conciliazione della controversia all'interno del Centro stesso per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi di Giustizia Sportiva.

Art. 3 Atti Sanzionabili – Illeciti disciplinari

- a) Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni
- b) Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione in gara, quote sociali, somme dovute da Tesserati ed Affiliati o Aggregati o Comitati Organizzatori, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati..
- c) ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che espliciti mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare all'equide dolore o anche solo disagio non necessario all'animale;
- d) utilizzo di metodi o sistemi di allenamento violenti;
- e) ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati o partecipanti a qualsiasi titolo alle manifestazioni sportive sotto l'egida Opes Equitazione;
- f) ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio degli Organi dell'Ente Centrali e Periferici, Enti Affiliati o Aggregati, Ufficiali di Gara, Addetti ai servizi in Manifestazioni Sportive, Comitati Organizzatori e Tesserati;
- g) L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi dell'Ente non può essere invocata a nessun effetto quale scusante o esimente
- h) I Regolamenti, gli Atti, i programmi e i documenti ufficiali si intendono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione

Settore Nazionale OPES Equitazione VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

Art. 4 Atti sanzionabili , Illecito sportivo e frode sportiva

Costituisce illecito sportivo:

- 1) la somministrazione di sostanze o e/o l'utilizzo di metodi e/o di strumenti vietati o e/o che incidano in modo antisportivo sulle prestazioni dei cavalli;
- 2) ogni violazione della normativa che vieta la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate nelle liste EAD o ECM;
- 3) ogni comportamento, anche omissivo, diretto ad alterare lo svolgimento di una competizione sportiva e/o della prestazione oppure ad assicurare un vantaggio a chicchessia.
- 4) I Comitati Organizzatori rispondono, inoltre, della mancata e/o inidonea predisposizione di quanto necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni da essi organizzate
- 5) Costituisce frode sportiva la violazione di norme che regolano il tesseramento dei cavalieri circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di cavalieri non tesserati. Analogamente costituisce frode sportiva la violazione di norme che regolano l'iscrizione del Cavallo di equidi circa l'età, la nazionalità d'origine, o altre caratteristiche .
- 6) Integrano ipotesi di frode sportiva quelle previste ex Legge 401/89.

Art. 5 Obbligo di segnalazione

- 1) Gli Ufficiali di Gara, o chi ricopre incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e di formazione, cariche e incarichi sociali negli Enti Affiliati i e tutti i Tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o tentati, hanno il dovere di segnalare tempestivamente quanto contestato alla Segreteria degli Organi di Giustizia. Quest'ultima informerà immediatamente il predetto Procuratore della ricevuta segnalazione.

Art. 6 Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati

- 2) I Centri Affiliati, Dirigenti, Tecnici, Tesserati , in genere rispondono normalmente a titolo di dolo o di colpa delle infrazioni personalmente commesse, fatte salve le disposizioni seguenti in tema di responsabilità oggettiva e /o presunta. I Dirigenti delle Società affiliate, nonché i loro Tecnici, sono ritenuti corresponsabili, sino a prova

Settore Nazionale OPES Equitazione VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

contraria, degli illeciti sportivi commessi dai tesserati. L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi competenti non possono essere invocate a nessun effetto.

- 3) Le Società affiliate rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato dei propri Rappresentanti, Dirigenti, Soci, Tesserati nonché dei comportamenti degli accompagnatori e sostenitori.
- 4) In via esemplificativa, ma non esaustiva, rispondono: per gli illeciti commessi da chi li rappresenta ai sensi delle disposizioni dell'Ente, nonché dai propri dirigenti, accompagnatori, istruttori, tecnici, operatori tecnici e delegati.
- 5) degli illeciti sportivi o frodi sportive da chiunque commessi nel loro interesse e/o a loro vantaggio;
- 6) ove non tempestivamente denunciata, della presenza di sostanze ricomprese nella lista ECM, se ingiustificata anche solo in termini quantitativi, nonché della presenza di sostanze ricomprese nella lista EAD, in luoghi o locali nella propria disponibilità sempre che vi abbiano libero accesso e ne abbiano avuto conoscenza;
- 7) Salvo che non dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli, i Dirigenti accompagnatori, gli Istruttori, i Tecnici, gli Operatori Tecnici, gli altri accompagnatori, i delegati, sono ritenuti responsabili degli illeciti commessi dai Tesserati minorenni, appartenenti alla medesima associazione, nel tempo in cui sono loro affidati o comunque sotto la loro vigilanza
- 8) Ferma restando la responsabilità dei soggetti di cui ai precedenti punti, i Tesserati di età inferiore agli anni quattordici non sono imputabili per gli illeciti eventualmente commessi. Sono sanzionabili i tesserati di età compresa tra i 14 ed i 18 anni se avevano capacità di intendere e di volere al momento in cui è stato commesso il fatto. Ad essi si applica una sanzione ridotta
- 9) Salvo che non dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli, il Tesserato, ovvero i Dirigenti accompagnatori, Istruttori, Tecnici, Operatori Tecnici, gli altri accompagnatori, i delegati sono ritenuti responsabili degli illeciti commessi anche da non Tesserati i cui effetti sono a vantaggio o nell'interesse del Tesserato stesso o comunque allo stesso riconducibili.

Art.7 Sanzioni Disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto;
- 2) la sospensione del cavaliere dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche da un minimo di quindici giorni ad un massimo di cinque anni. Tale sospensione comporta per il cavaliere contestualmente l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida OPES EQUITAZIONE (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sanzione comporta contestualmente la

Settore Nazionale OPES Equitazione VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive sotto l'egida OPES EQUITAZIONE;

- 3) la sospensione della qualifica di Istruttore e/o Tecnico dai ruoli dell'Ente da un minimo di quindici giorni ad un massimo di cinque anni. Tale sospensione comporta altresì l'inibizione dell'Istruttore e/o Tecnico a essere presente negli spazi tecnici degli impianti dove si svolgano attività e competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida OPES EQUITAZIONE (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sospensione comporta contestualmente anche quella dell'attività sportiva.
- 4) la revoca permanente della qualifica di Istruttore e/o Tecnico dai Ruoli dell'Ente.
- 5) la sospensione, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di cinque anni, dell'incolpato dalla qualifica di Ufficiale di Gara o Segreteria di Gara o Show Director, Steward o Segretario/Speaker o Direttore di Campo o Costruttore di Percorso o prestatore di servizio ad altro titolo in manifestazioni che si svolgono sotto l'egida OPES EQUITAZIONE. Tale sanzione comporta contestualmente la sospensione dalla possibilità di svolgere qualsiasi altro ruolo o servizio compreso nelle categorie sopracitate in Manifestazioni che si svolgono sotto l'egida OPES EQUITAZIONE.
- 6) la revoca permanente della qualifica di Ufficiale di Gara, Segreteria di Concorso, Show Director, Steward. Segretario/Speaker, Direttore di Campo, Costruttore di percorso, prestatore di servizio. Tale sanzione comporta contestualmente l'inibizione permanente dalla possibilità di svolgere qualsiasi altro ruolo o servizio compreso nelle categorie sopracitate in Manifestazioni che si svolgono sotto l'egida OPES EQUITAZIONE;
- 7) la sospensione del Tesseramento da un minimo di quindici giorni ad un massimo di cinque anni. Comporta contestualmente anche l'inibizione dell'incolpato ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida OPES EQUITAZIONE (campo prova o allenamento, campo gara e box);
- 8) la revoca dell'Affiliazione o Aggregazione dell'Ente;
- 9) la sospensione dell'autorizzazione quale Comitato Organizzatore da un minimo di quindici giorni ad un massimo di cinque anni;
- 10) la radiazione.
- 11) Le sanzioni sopra numerate possono essere applicate anche in concorrenza tra di loro, ciascun punto è disposto in sentenza nella sua integrità, e non può essere modificato e/o limitato.
- 12) Le morosità per tesseramento o altre quote OPES EQUITAZIONE, iscrizione o scuderizzazione in gare, premi, quote sociali, quote a fida, somme comunque dovute, a qualsiasi titolo, comportano la sospensione dal Tesseramento stesso fino all'avvenuto pagamento, ferma restando la possibilità per l'Ente, di adottare tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della corretta gestione sportiva e amministrativa della morosità, così come di ricorrere ad ogni ulteriore forma di tutela del suo diritto.

Settore Nazionale OPES Equitazione VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

- 13) L'esecuzione del provvedimento cautelare o disciplinare disposto da un Organo di Giustizia OPES EQUITAZIONE o CONI è di esclusiva competenza della Segreteria Generale, la quale, provvede a curare l'esecuzione degli aspetti pecuniari (introito ammende e spese legali) e provvede a dar immediata evidenza sulla scheda del tesserato o ente affiliato delle sanzioni comminate a carico dello stesso, sino allo spirare delle stesse.
- 14) Gli Affiliati e Aggregati, i Comitati Organizzatori, gli Ufficiali di Gara, le Segreterie di Concorso – ciascuno nell'ambito della propria operatività e competenza – sono tenuti a far osservare i provvedimenti disciplinari o cautelari comminati da Organi di Giustizia o dal CONI.
- 15) Gli Organi di Giustizia Sportiva prima che la causa venga trattenuta in decisione dal Tribunale, dalla Corte di Appello, in funzione propria e di Corte Sportiva di Appello formalizza la richiesta di sanzione che ritiene congrua nei confronti del deferito.

Art. 8 Contenuto del Provvedimento

Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e deve contenere:

- 1) l'indicazione del deferito e la descrizione delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni;
- 2) le norme che si intendono applicare;
- 3) l'indicazione delle sanzioni, la cui applicazione deve essere proporzionata alla gravità degli illeciti commessi, tenuto conto della qualifica (inclusa quella di istruttore o tecnico), del ruolo, della carica e/o dell'incarico rivestiti dal responsabile, degli effetti della sua condotta e delle sue motivazioni.

Art. 9 Circostanze Aggravanti

La sanzione è aggravata, non oltre il triplo del massimo previsto, quando dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- 1) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- 2) aver danneggiato persone, animali o cose;
- 3) aver agito per futili o abietti motivi;
- 4) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- 5) aver determinato o concorso a determinare, con la propria infrazione, una turbativa dell'ordine pubblico;
- 6) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- 7) aver commesso l'illecito per eseguirne o occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio o l'impunità di un altro illecito;

Settore Nazionale OPES Equitazione VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

- 8) aver agito con sevizie o particolari crudeltà nei confronti del cavallo
- 9) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni di qualsiasi genere, ovvero a recare danno all'organizzazione;
- 10) aver commesso il fatto a mezzo stampa, internet, social network, o altro mezzo di diffusione di massa, comportante dichiarazioni lesive della figura e della autorità dell'Ente o di qualsiasi altro Tesserato.

Art. 10 – Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergono a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- 1) aver agito in stato d'ira, determinato dal fatto ingiusto altrui;
- 2) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- 3) qualora il comportamento doloso della persona offesa unitamente all'azione od omissione del colpevole abbia concorso a determinare l'evento;
- 4) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- 5)) aver cagionato un danno di particolare tenuità.

Art. 11 – Valutazione delle circostanze

Sia le circostanze attenuanti che aggravanti sono valutate dagli Organi di Giustizia Sportiva

Art. 12 Sospensione cautelare

Il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale, nei casi di particolare gravità, può disporre, con provvedimento motivato su richiesta del Procuratore inquirente, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva degli Affiliati e dei Tesserati nei confronti dei quali è in corso un procedimento disciplinare. Non può procedersi a sospensione se non in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di pericolo di inquinamento delle prove.

ART. 13 la prescrizione

Le infrazioni disciplinari si prescrivono in tutti i casi in cui, dalla data del commesso illecito, siano decorsi cinque anni senza che sia stato aperto procedimento disciplinare.

Settore Nazionale OPES Equitazione VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

Art. 14 – Recidiva

Il Giudice può decidere di irrogare o meno inasprimenti di sanzione in caso di recidiva.

Art- 15 Casellario

Tutte le decisioni, depositate, devono essere immediatamente pubblicate sul sito della OPES EQUITAZIONE indicando la data di pubblicazione nell'apposito REGISTRO.

Art. 16 La riabilitazione

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' ammesso dalla Commissione Nazionale d'Appello quando:

- 1) Siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta
- 2) Che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta
- 3) La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro cinque anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione.

Art. 17 Amnistie, indulti e grazia

- 1) L'amnistia è un atto di clemenza generale con la quale si rinuncia all'applicazione della sanzione facendone cessare l'applicazione.
- 2) L'indulto, provvedimento di clemenza generale, condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, ma non opera direttamente sull'illecito che non si estingue.
- 3) La grazia opera irrevocabilmente sulla sentenza di condanna, attraverso l'estinzione in tutto o in parte della relativa sanzione ovvero attraverso la commutazione della sanzione irrogata in altra tipo diverso e comunque meno grave.

Art. 18 Organi di Giustizia

Gli Organi di Giustizia sono:

- 1) L'ufficio Nazionale Inquirente
- 2) La Commissione Nazionale Giudicante
- 3) La Commissione Nazionale d'Appello

Settore Nazionale OPES Equitazione VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si farà riferimento al regolamento di Giustizia Sportiva approvata dal CONI.

Art. 19 – Principi del processo sportivo

- a) Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'Ordinamento Sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati e Aggregati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- b) Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
- c) I Giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività DELL'Ente.
- d) La decisione del Giudice è motivata e pubblica.
- e) Il Giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto
- f) Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
- g) Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.

Accesso alla GIUSTIZIA SPORTIVA

Spetta ai Tesserati, agli Affiliati ai Tecnici, Dirigenti, Giudici ecc... e agli altri soggetti legittimati il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'Ordinamento Sportivo.

Art. 20 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

L'accesso alla Giustizia Sportiva è diritto di tutti se si verificano casi che ledono i codici etico sportivi – benessere animale.

Nel caso in cui si ritiene infondato l'accesso, il soggetto che ha aperto la posizione, dovrà versare a titolo di contributo per l'accesso al servizio di Giustizia sportiva, la quota di euro 100,00 che deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato per l'apertura della pratica e la convocazione della commissione

Settore Nazionale OPES Equitazione VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

Giudicante. Gli estremi sono indicati sul sito, nella pagina della Giustizia Sportiva. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia"

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI.

- 1) Il Giudice stabilisce, con provvedimento non impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio e/o l'apertura al pubblico.
- 2) Il Giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Il Giudice può sempre ammettere la 17 parte, che dimostri di essere incorsa in decadenza, per causa alla stessa non imputabile, a compiere attività che le sarebbero precluse
- 3) Il Giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, il Giudice può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile
- 4) Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite video/audioconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 21 -Condanna alle spese per lite temeraria

- 1) Il Giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente, che abbia proposto una lite ritenuta temeraria in qualità di ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'altra parte della somma pari a euro 100,00 per l'apertura della controversia .
- 2) Salvo diversa decisione, le spese di difesa si intendono compensate

Art. 22 Comunicazioni

Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica, , l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica eletto per le comunicazioni.

Settore Nazionale OPES Equitazione VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

- 1) Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari, qualora non notificabili direttamente per mancanza di uno dei recapiti di cui al punto precedente, sono comunicati al tesserato presso la sede della Società, dell'Associazione o dell'Ente presso la quale il Tesserato abbia residenza sportiva;
- 2) Gli atti di avvio dei procedimenti e le richieste di audizione a testimone sono comunicati nelle stesse forme previste ai precedenti punti .

PROCEDIMENTI

I procedimenti innanzi, sono instaurati:

- 1) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o comportamenti illeciti in altri luoghi;
- 2) su istanza del soggetto interessato
- 3) per la trasmissione di atti a seguito di immediata e precedente segnalazione della presunta violazione.

Art. 23 Istanza del soggetto interessato e segnalazione

- a) L'istanza del soggetto interessato deve essere proposta entro 15 giorni dal compimento dell'evento con qualsiasi mezzo ritenuto utile, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
- b) L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova

Art. 24 – Fissazione della data di decisione

- a) Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di dieci giorni. Contestualmente, concede un termine alle parti per depositare eventuali memorie o documenti che possono in ogni caso pervenire entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia
- b) Il provvedimento di fissazione della data della pronuncia e del termine per depositare eventuali memorie o documenti è comunicato tempestivamente agli interessati i a cura della Segreteria Nazionale Opes Equitazione.
- c) Il Giudice Sportivo si pronuncia senza udienza.
- d) Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della decisione anche a distanza, ove necessario, tramite video/audioconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Settore Nazionale OPES Equitazione VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA OPES EQUITAZIONE

- e) Qualora la complessità della causa lo richieda, il Giudice Sportivo può rinviare la data in cui assumerà la decisione

Art. 25 Appello

- 1) Le pronunce del Giudice Sportivo possono essere impugnate con reclamo alla Segreteria Nazionale Opes Equitazione.
- 2) La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata,
- 3) Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Le spese di contributo saranno di euro 100,00 da corrispondere tramite Bonifico Bancario con causale "contributo giustizia sportiva appello".
- 4) Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Segreteria.
- 5) Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. Le udienze se deciso dal Presidente possono svolgersi anche a distanza, tramite video/audio conferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.
- 6) La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. La decisione è adottata nel termine di quindici giorni, ed è immediatamente comunicata alle parti.

Nomina e competenza degli Organi di Giustizia Sportiva

I componenti della **Gli Organi di Giustizia sono nominati tra le alte cariche dell'Ente. Il Giudice e Presidente è nominato tra l'ordine degli Avvocati**

Gli Organi di Giustizia Sportiva, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette immediatamente copia degli atti all'Autorità Giudiziaria competente. se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio competente.

Settore Nazionale OPES Equitazione VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – info@isha-italia.it – www.isha-italia.it

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM

